

LVIII SEDUTA**GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1949****Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 11,10.

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione sul progetto di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 23 quater

(Proposto dalla Commissione).

Per il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna si applicano le norme che disciplinano il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Giunta regionale e dell'Amministrazione regionale della Sardegna, contenute nel Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 24

(Testo della Paritetica).

Le spese per gli stipendi e le altre competenze al personale comandato presso uffici regionali o presso uffici posti alle dipendenze dell'Amministrazione regionale sono nel loro importo lordo a carico della Regione, la quale rimborserà altresì allo Stato le spese per il trattamento di quiescenza o licenziamento del personale medesimo nella misura che sarà

fissata con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa con l'Amministrazione regionale.

(Testo della Commissione).

(Si esprime parere favorevole per il testo proposto dalla Commissione Paritetica).

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 25

(Testo della Paritetica).

La Regione avrà diritto al rimborso delle spese incontrate per lo svolgimento di funzioni per conto dello Stato nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa con l'Amministrazione regionale.

(Testo della Commissione).

(Si esprime parere favorevole per il testo proposto dalla Commissione Paritetica).

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 26

(Testo della Paritetica).

L'esercizio delle attribuzioni amministrative affidate, successivamente alla cessazione dell'Alto Commissariato e sino al 31 dicembre 1949, al rappresentante del Governo presso la Regione sarda ai sensi dell'articolo 61 - primo comma - del decreto del Presidente

della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, fatta eccezione per quelle di competenza dell'Amministrazione regionale, viene prorogato al 31 marzo 1950.

La Ragioneria presso il cessato Alto Commissariato, la delegazione della Corte dei Conti avente sede in Cagliari e il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna continueranno, per il suddetto periodo, ad esplicare, nella rispettiva competenza, le funzioni ad essi attribuite dal secondo comma del predetto articolo 61 relativamente agli atti del rappresentante del Governo.

(Testo della Commissione).

L'esercizio delle attribuzioni amministrative affidate, successivamente alla cessazione dell'Alto Commissariato e sino al 31 dicembre 1949, al Rappresentante del Governo presso la Regione sarda ai sensi dell'articolo 61, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, fatta eccezione per quelle di competenza dell'Amministrazione regionale e per quelle ad essa delegate, viene prorogato al 31 marzo 1950.

La Ragioneria presso il cessato Alto Commissariato, la delegazione della Corte dei Conti avente sede in Cagliari e il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna continueranno, per il suddetto periodo, ad esplicare, nella rispettiva competenza, le funzioni ad essi attribuite dal secondo comma del predetto articolo 61 relativamente agli atti del Rappresentante del Governo.

CORDA afferma che sarebbe opportuno precisare quali funzioni rimarranno di competenza del Rappresentante del Governo fino al 31 marzo 1950.

SERRA, *relatore*, precisa che nel testo modificato dalla Commissione sono contenute chiaramente le funzioni che rimarranno di competenza del Rappresentante del Governo.

CASTALDI propone che nel testo dell'articolo si inserisca la formula seguente: «fatta eccezione per le materie di competenza legislativa».

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, ritiene che non sia necessario inserire tale precisazione.

CASTALDI non insiste sulla sua proposta.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 26 bis

(Proposto dalla Commissione).

Le entrate spettanti alla Regione, a norma dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono attribuite alla Regione a decorrere dal 28 maggio 1949, data della prima riunione del Consiglio regionale.

La quota dell'imposta generale sull'entrata di cui al citato articolo 8 è determinata per il periodo 28 maggio - 31 dicembre 1949 nella misura dell'80%.

Il conguaglio previsto nel secondo capoverso dell'articolo 53 del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, relativamente al detto periodo 28 maggio - 31 dicembre 1949, sarà eseguito non oltre il 31 marzo 1950 fra le entrate di cui al precedente comma e le spese dallo Stato sostenute, nel detto periodo, per il finanziamento dei servizi che debbono stare a carico della Regione e quelle anticipate per le spese di funzionamento degli organi regionali e di primo impianto degli uffici.

SERRA, *relatore*, dichiara che si è riconosciuta la necessità di prevedere la materia in seguito all'esperienza del Trentino-Alto Adige. La Commissione ha ritenuto di fissare la data di inizio al 28 maggio 1948; se il Governo non accetterà tale data, il Consiglio deciderà sul modo migliore di agire.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, ritiene che non sia opportuno fissare nella misura dell'80 per cento la quota dell'imposta generale sull'entrata, in quanto la misura della percentuale deve essere fissata d'accordo con i competenti organi statali, così come previsto dall'articolo 8 dello Statuto speciale.

PRESIDENTE rileva che la percentuale fissata nell'articolo deve essere considerata come una proposta da parte del Consiglio e che pertanto si può anche lasciare inalterata la norma.

Mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 27

(Testo della Paritetica).

Con successivi decreti saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'articolo 56 della legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 3.

(Testo della Commissione).

Con successivo decreto saranno emanate le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, a termini dell'articolo 56 dello Statuto stesso.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 28

(Testo della Paritetica).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gaz-

zetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Testo della Commissione).

(Si esprime parere favorevole per il testo proposto della Commissione Paritetica).

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

PRESIDENTE propone che si deleghi la Commissione speciale del Consiglio per la stesura della relazione.

(E' approvato).

La seduta è tolta alle ore 11,40.